



FERROVIE DELLO STATO

DIPARTIMENTO PRODUZIONE

D.C. SVILUPPO OPERATIVO

Roma,

27 GIU. 1988

Classif. P.SO/R.03.10.2.1. = S.SG/I.05

Rif. P.MI/I.04 (citare nella risposta)

del

6/88

Oggetto: Guasto del blocco elettrico manuale FS.

DIREZIONI COMPARTIMENTALI TUTTE

p.n.:UFFICI PRODUZIONE TUTTI

UFFICI TECNICI TUTTI

UNITA' COORDINAMENTO ESERCIZIO

TUTTE

UNITA' COORDINAMENTO MANUTENZIONE

TUTTE

1. PREMESSA

In base alla normativa vigente, sulle linee a doppio binario esercitate con il regime del blocco elettrico manuale FS, in caso di guasto di enti aventi influenza sul blocco stesso o di lavori sugli stessi in regime di M.45, il blocco elettrico deve essere considerato fuori servizio su entrambi i binari, anche se la natura dell'anormalità o dell'intervento è tale da provocare l'inefficienza del blocco in un solo senso di circolazione.

Al fine di migliorare la regolarità dell'esercizio, si dispone che, in via sperimentale, ed in deroga alla normativa vigente, vengano applicate, a partire dal 1/10/88, le seguenti norme.

2. DISPOSIZIONI NORMATIVE

2.1 Sulle linee a doppio binario esercitate con il regime del blocco elettrico manuale FS, in caso di inefficienza del blocco elettrico in un solo senso di circolazione, in seguito a guasto di enti che hanno influenza sul blocco stesso o ad emissione di Mod. M.45 sugli stessi, i treni devono essere distanziati con il blocco elettrico nel senso di circolazione in cui lo stesso è efficiente (regolare esistenza di richiesta o concessione di consenso).

2.2 Per facilitare il compito degli operatori interessati, il prospetto relativo agli enti che hanno influenza sull'istrumento di blocco (Circ.M. .112/46/12.3 - IE.811/531.5 del 25.11.70) deve essere impostato in modo



da distinguere i suddetti enti per senso di marcia.

2.3 Resta inteso che in caso di guasto dell'I.B. o di emissione di M.45 sullo stesso, il blocco elettrico deve essere sempre considerato fuori servizio per entrambi i sensi di marcia. La suddetta procedura deve essere osservata anche nel caso in cui l'operatore non sia in grado di individuare con certezza che l'inefficienza del blocco è dovuta al guasto di un ente che ha influenza sullo stesso.

2.4 Nel caso in cui l'anormalità si verifichi in un P.B.I., il guardablocco deve sempre precisare, al D.M. interessato, la causa che ha determinato il mancato funzionamento del blocco elettrico.

2.5 Nei dispacci previsti per l'istituzione del blocco telefonico e la riattivazione del blocco elettrico deve essere sempre indicato il binario sul quale, rispettivamente, il blocco elettrico non funziona o viene ripristinato.

2.6 Anche nel caso di inefficienza del blocco elettrico in un solo senso di circolazione, per il ricevimento dei treni che circolano con il blocco telefonico devono essere adottate, nelle stazioni abilitate, le stesse procedure previste dalla lettera-circolare M.122/2/2.1.20 - IE.5.112 dell'11.2.87. Al riguardo si precisa che l'I.B. può essere utilizzato, per richiedere il consenso del blocco, anche con il bottone di liberazione artificiale spiombato.

2.7 Sulle linee a doppio binario il guardablocco non dovrà più esporre il segnale verde dalla cabina.

3. CONCLUSIONI

Gli Uffici ed Unità Compartimentali interessati restano incaricati di:

- aggiornare il prospetto di cui alla Circ. M.112/46/12.3 - IE.811/531/5 del 25.11.70, secondo le indicazioni di cui al punto 2.2;
- impartire le norme di dettaglio occorrenti;
- informare, nei modi d'uso, tutto il personale interessato;
- relazionare ai Dipartimenti scriventi, entro 6 mesi dall' inizio del provvedimento, circa l'esito dell'esperimento.

Ciascun Ufficio o Unità in indirizzo confermi al Dipartimento di competenza.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO PRODUZIONE

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO POTENZ. TO E SVIL.